



DETERMINAZIONE N. 168/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 99/2020 e Comunicazione n. 99/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 99/2020 prot. n. 12177 del 14/10/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/01/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 99/2020 del 14/10/2020 acquisita in pari data al prot. n. 12177, con la quale veniva riportata una doglianza sostanzialmente riconducibile ad un mancato adeguamento di un'Amministrazione comunale agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*);

ESAMINATA la Trattazione n. 99/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'esame preliminare della tematica di cui al sopra riportato articolo, per la quale si propone l'archiviazione in quanto la comunicazione in argomento non si ritiene rientri tra le funzioni attribuite al Difensore per il digitale indicati dall'art. 17 co. 1-quater del CAD;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.9/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.99/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 99/2020 ed Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 99/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di San Nicolò Arcidano - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 12177 del 14/10/2020.

Il segnalante espone la seguente questione: *“Buongiorno, da [OMISSIS] di San Nicolò Arcidano mi preme segnalare la mancata pubblicazione delle determinazioni del ufficio tecnico dal anno 2017 in poi. Non si capisce se esse vengano pubblicate o meno, l'ente sostiene di non riuscire a farlo correttamente per mancanza di personale nel settore. Questo ha causato gravi disagi e la mancanza di attenzione da parte nostra circa la compravendita dei lotti area P.I.P. ad una ditta che smaltisce scarti animali: per di più trattasi di un progetto scartato dopo proteste popolari nel limitrofo comune di Terralba dove Sindaco è il nostro capo ufficio tecnico che nel nostro comune ha firmato la delibera non pubblicata di accoglimento della medesima ditta. Certi in una vostra sollecita attenzione porghiamo disti saluti”.*

Da quanto rappresentato la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad un ipotizzato mancato adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*).

Si deve primariamente ricordare che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del C.A.D., o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.

A seguire preme osservare che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Ciò premesso, in fase di analisi preliminare si ritiene la stessa irricevibile in quanto non viene rappresentata una presunta violazione del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

Pertanto, la questione esula dall'ambito della normativa in materia ICT e, quindi, non è individuabile quale oggetto né della specifica competenza né delle finalità del Difensore civico per il digitale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si propone di ritenere la segnalazione non ricevibile con conseguente archiviazione; al contempo, in considerazione degli esiti dell'analisi preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento DCD di cui alla Determinazione n. 37 del 12/02/2018, si propone l'invio della segnalazione in esame all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

19 ottobre 2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 99/2020 - Amministrazione segnalata: San Nicolò Arcidano - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 12177 del 14/10/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“Buongiorno, da [OMISSIS] di San Nicolò Arcidano mi preme segnalare la mancata pubblicazione delle determinazioni del ufficio tecnico dal anno 2017 in poi. Non si capisce se esse vengano pubblicate o meno, l'ente sostiene di non riuscire a farlo correttamente per mancanza di personale nel settore. Questo ha causato gravi disagi e la mancanza di attenzione da parte nostra circa la compravendita dei lotti area P.I.P. ad una ditta che smaltisce scarti animali: per di più trattasi di un progetto scartato dopo proteste popolari nel limitrofo comune di Terralba dove Sindaco è il nostro capo ufficio tecnico che nel nostro comune ha firmato la delibera non pubblicata di accoglimento della medesima ditta. Certi in una vostra sollecita attenzione porgiamo disti saluti”*.

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei evidenziato, la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad un mancato adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino*

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Ne deriva, quindi, che la Sua segnalazione non riguarda le funzioni attribuite al Difensore per il digitale indicati dall’art. 17 co. 1-*quater* del C.A.D., ossia non è relativa a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, con conseguente archiviazione della stessa.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia